



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 7 DEL 27/03/2017

<b>OGGETTO:</b>	OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI PM10 E DEGLI OSSIDI DI AZOTO NOx. MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.
-----------------	---

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE

- in applicazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 il Piano di Azione, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 351/1999 che prevede l'adozione di una serie di misure strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo, un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali.
- con Ordinanza n° 70 del 23.12.2016 sono state stabilite per il Comune di Fano le misure inerenti il riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

#### CONSIDERATO CHE:

- La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.
- con la DACR 52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta "Zona A" nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- la Regione Marche ha individuato una rete di stazioni di monitoraggio in siti fissi dei principali atmosferici individuati dal D. Lgs. 155/2010 (PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, Pb, Benzene, B(a)p, As, Ni, Cd, Ozono troposferico). Le stazioni di monitoraggio sono state acquisite in comodato d'uso dalla Regione e sono gestite dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Marche (ARPAM) e sono rappresentative dell'esposizione media della popolazione conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente. Con DGR 1129/2006 è stata individuata la rete di monitoraggio atmosferico regionale; con DGR 238/2007 sono stati individuati i punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono;
- per gli anni 2015-2016 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Fano Via Montegrappa, (centralina definita "da traffico") sono stati registrati rispettivamente 40 superamenti (nel 2015) e 33 superamenti (nel 2016) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;
- per gli anni 2015-2016 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Via Scarpellini a Pesaro (centralina definita "da fondo urbano") sono stati registrati rispettivamente 45 superamenti (nel 2015) e 35 superamenti (nel 2016) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;

- - che per l'anno in corso, alla data del 28 febbraio sono stati registrati sia nella stazione di Via Montegrappa in Fano che nella stazione di Via Scarpellini a Pesaro 19 superamenti;
- che è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.Lgs 155/2010) per sole 35 volte per anno civile;
- dall'insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria si evince, relativamente al particolato fine PM 10, un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico;
- l'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tale sostanza, ha, come conseguenza, effetti sia cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
- i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

#### RILEVATO CHE

- nonostante nel corso degli anni passati siano state poste in essere da questa amministrazione misure per la limitazione dei quantitativi di emissione da attività produttive, che hanno determinato una certa riduzione dei fattori di inquinamento, la qualità dell'aria presenta ancora condizioni tali da rendere necessari ulteriori interventi attuabili nel breve e medio-lungo termine volti ad allineare i valori degli inquinanti ai valori stabiliti dalle norme vigenti;
- il traffico, combustione industriale, combustione non industriale e combustione per produzione di energia costituiscono i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di sostanze e materiali inquinanti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione.

#### PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1629 del 27/12/2016, avente per oggetto *"Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007, DAALR 116/2014: Misure contingenti 2016/2017 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva"*, e nello specifico agli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato A dove si prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare in zone appositamente individuate, la circolazione per le categorie di veicoli più inquinanti, le emissioni delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), oltre alle misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale.

#### VISTA:

- la nota Prot. 40343 del 05.12.12 (P.G. 82558 del 10.12.2012) con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri P.M. 10 ribadisce *"...l'importanza di mettere in atto interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità e prevedere anche la diversa destinazione d'uso di alcune aree ed attività nelle zone ad elevato traffico veicolare specie se poste in prossimità del centro storico e di edifici ad uso scolastico e socio assistenziale"*.

#### RICHIAMATE:

- la Delibera di G.C. n 10 del 17.01.2012 con cui in passato è stato approvato lo schema di Accordo di Programma di cui alla DGR n. 1610 del 25.11.2011;
- la Delibera G.C. n. 26 del 29/1/2013 con cui in passato è stato approvato lo schema di accordo di programma di cui alla DGR 1282 del 10 settembre 2012;
- la Delibera G.C. n. 205 del 13/5/2014 con cui in passato è stato approvato lo schema di accordo di programma di cui alla DGR 1658 del 9 dicembre 2013;
- l'Ordinanza n° 2 del 18.01.2013, l'ordinanza n.9 del 16.5.2014 e l'ordinanza n. 70 del 23.12.2016 con le quali sono state applicate le limitazioni riguardanti gli impianti termici tra cui anche quelli che utilizzano

biomasse solide ed impianti che utilizzano olio combustibile (BTZ), allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico .

#### VALUTATO CHE

- sulla base degli studi e della letteratura risulta che per quanto riguarda gli apparecchi domestici manuali a biomassa essi sono caratterizzati da un ampio range di emissioni di particolato (da 30 mg/Nm<sup>3</sup> a oltre 1500 mg/Nm<sup>3</sup>, rispettivamente nelle condizioni ottimali e nelle peggiori condizioni di funzionamento). Emerge quindi per questo tipo di apparecchi la notevole influenza della gestione (qualità del combustibile e modalità di accensione in primis) sul fattore di emissione;

- le moderne stufe a legna tecnologicamente avanzate, dispongono di una doppia combustione e l'immissione controllata di aria secondaria, in condizioni di utilizzo simili alla pratica quotidiana, consentono di ottenere un fattore di emissione inferiore ai 50 mg/Nm<sup>3</sup>. Emerge quindi per questo tipo di apparecchi la notevole influenza dell'utilizzo di nuove tecnologie sui fattori di emissione;

- le moderne caldaie producono un particolato composto prevalentemente da sali minerali e si tratta quindi di un particolato inorganico la cui tossicità è 5 volte inferiore alla fuliggine del Diesel. Anche le stufe tecnologicamente avanzate producono un particolato di composizione molto simile. Al contrario nelle stufe a legna tradizionali, gestite secondo la comune pratica quotidiana, la tossicità del particolato è paragonabile a quella del Diesel e nel caso di cattivo funzionamento (non raro), a causa dell'aumento degli incombusti carboniosi e degli IPA nel PM, assume un grado di tossicità 10 volte superiore al Diesel e addirittura 100 volte superiore al PM inorganico delle caldaie;

- l'art. 1 commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), ha introdotto una detrazione d'imposta del 65% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti. In tale sistema incentivante il DM 26 gennaio 2010 ha definito i requisiti degli interventi, stabilendo in particolare per le caldaie a biomassa che il rendimento utile nominale minimo per l'accesso agli incentivi, sia pari alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5 e il rispetto dei limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e s.m.i.. Tale livello di efficienza termica è raggiungibile solo negli impianti che utilizzano una tecnologia avanzata;

- l'articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22.12.1986 n° 917), stabilisce che è possibile accedere alle detrazioni 50% anche per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Sulla detrazione irpef del 50% in luogo dell'installazione di un apparecchio a legna o a pellet, l'idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici è specificata nella Circolare 57 del 24.02.1998 "Opere finalizzate al risparmio energetico (legge 9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)". Essa indica che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art.1 DM del 15.02.1992. Alla lettera g) si legge: "generatori di calore che [...] in condizioni di regime, presentino un rendimento termico, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%". Dunque "in applicazione della normativa vigente" del TUIR, ciò che serve è la certificazione di rendimento superiore al 70%, che per inciso viene rilasciata dal PRODUTTORE e non dal venditore (che in questo caso è solo un tramite). Stufe e termocamini, a pellet o a legna, rientrano tra gli impianti di climatizzazione invernale;

il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) approvato con delibera del 16 febbraio 2005, al fine di ridurre il quantitativo di emissioni climalteranti, ha previsto l'incentivazione della progressiva sostituzione degli apparecchi domestici a biomassa con stufe tecnologicamente innovative e con moderne caldaie centralizzate a legna, cippato e pellet a tiraggio forzato e regolazione elettronica della potenza e della combustione.

#### RITENUTO

- necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 primarie, ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle fonti quali riscaldamento e produzione di energia al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

- necessario estendere l'applicazione di tali misure a tutto il territorio comunale;

- necessario modificare l'ordinanza n.70 del 23.12.2016 per conformarsi a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1629 del 27.12.2016;

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- La Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014 con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4;
- la DACR n. 143 del 12/1/2010 “Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9”;
- il D.Lgs. 267/2000 articolo 50.

## INVITA

La cittadinanza ad adottare comportamenti virtuosi finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose in atmosfera generate da combustione quali:

1. moderare al minimo indispensabile il periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento ed a contenere la temperatura interna dell'aria dei singoli ambienti ed edifici;
2. provvedere ad una regolare manutenzione delle caldaie a legna, stufe e caminetti, (quando il loro utilizzo è consentito).

## ORDINA

1) con decorrenza immediata la revoca dell'**ordinanza n. 70 del 23.12.2016** “*Provvedimenti contingenti per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni in aria ambiente delle polveri sottili pm10 e degli ossidi di azoto nox. Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati.*”

2) con decorrenza dalla data odierna e per il periodo annuale 15 settembre -15 maggio di ogni anno, per i giorni **da lunedì a venerdì**, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il rispetto dei seguenti obblighi e divieti relativi al riscaldamento degli edifici pubblici e privati presenti sul territorio comunale.

Impianti Termici

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, ecc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell’unità immobiliare è presente e funzionante (in grado di funzionare) un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 75\%$ , emissioni  $CO \leq 0,16\%$ ,  $PTS \leq 40 \text{ mg/Nm}^3$  ;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$ , emissioni  $CO \leq 0,032\%$ ,  $PTS \leq 30 \text{ mg/Nm}^3$  .

Gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall’installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione dell’impianto o dell’apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

b) Per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 75\%$ , emissioni CO  $\leq 0,16\%$ , PTS  $\leq 100$  mg/Nm<sup>3</sup>;
- cucine a legna con rendimento nominale  $\geq 70\%$ , emissioni CO  $\leq 0,24\%$ , PTS  $\leq 100$  mg/Nm<sup>3</sup>;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$ , emissioni CO  $\leq 0,032\%$ , PTS  $\leq 50$  mg/Nm<sup>3</sup>.

Gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

#### Eccezioni

E' comunque consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra acquistati prima dell'adozione da parte di questa Amministrazione delle Ordinanze riguardanti le misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, purchè il possessore ne abbia comunicato il possesso al Comune, nelle modalità e nei termini stabiliti nelle ordinanze stesse.

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

#### Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

#### Manutenzione impianto

per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia al Comune entro 60 giorni dalla data di escutività del presente provvedimento.

#### 3) Impianti ad olio combustibile

Divieto di utilizzo di olio combustibile, con efficacia permanente.

Non si applica il divieto fino al 1 settembre 2017 per gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto n.116 art.11 comma 10

### **ORDINA ALTRESI'**

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.
- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

### **RENDE NOTO**

- In sede di applicazione della presente ordinanza, si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure volte alla migliore gestione del provvedimento;
- L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 222/2003 e qualora ne ricorrano i presupposti dall'art. 650 del Codice Penale
- Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I Risorse Umane e Tecnologiche, U.O. Ambiente Via Vitruvio 7 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne

visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante del Corpo della Polizia Municipale, per quanto di competenza, in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento, nonché alla gestione della fase procedimentale derivante delle eventuali inadempienze secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- che il Servizio Ambiente provveda all'invio della presente ordinanza alla Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, al Commissariato di P.S. Comando Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza al Comando VVFF, al Corpo Forestale dello Stato, al Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, all'ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro; all'A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 3, all'ASET Spa, all'ASET Holding,

ed inoltre ai

Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro Gabicce Mare, Mondolfo, Colbordolo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al M., San Costanzo; Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL; Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti. ALI-CLAAI

### **DISPONE INOLTRE**

- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

Il SINDACO  
Massimo Seri

(documento firmato digitalmente)